

A LUGLIO UN'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I LAVORATORI

Nella busta paga di luglio 2022 molti lavoratori dipendenti riceveranno da parte dello Stato una somma a titolo di **indennità una tantum pari a 200,00 euro**: verrà corrisposta per il tramite dei Datori di Lavoro, i quali potranno poi recuperare l'importo in compensazione con le denunce contributive.

Questa è la novità introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50¹, meglio noto come Decreto Aiuti, emanato al fine di contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi verificatosi in quest'ultimo periodo.

LAVORATORI DESTINATARI

Come si può leggere dall'articolo 31, comma 1, il bonus *una tantum* viene concesso solo ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo inferiore a 34.996,00 euro².

La norma rinvia all'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio n. 34 del 30 dicembre 2021, riconoscendo perciò l'indennità una tantum solo a quei lavoratori con una retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro.

Il legislatore ha poi fissato altre due condizioni ai fini della spettanza del suddetto *bonus*:

- il lavoratore dipendente deve aver beneficiato dell'esonero contributivo³ introdotto dall'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio per almeno una mensilità;
- il lavoratore dipendente deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni successivamente indicate⁴ all'articolo 32 del decreto-legge in trattazione.

In particolare il bonus non viene erogato a chi risulta già titolare:

- di un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

A tali soggetti il bonus verrà riconosciuto d'ufficio dall'Istituto Previdenziale sempre a luglio 2022.

L'indennità, ai sensi dell'art. 32 del suddetto decreto, spetta, tra tutti, anche:

- ai lavoratori domestici (a domanda, viene erogata direttamente dall'INPS);
- ai soggetti disoccupati titolari di indennità di disoccupazione (viene erogata direttamente dall'INPS);
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e iscritti alla gestione separata dell'INPS, non titolari di altre pensioni e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ma con un reddito annuo percepito nel 2021 che dev'essere inferiore a 35.000,00 euro (a domanda, viene erogata direttamente dall'INPS).

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 in data 17 maggio 2022 e in vigore dal 18 maggio 2022.

2 Il reddito annuo lordo di riferimento è lo stesso previsto per la riduzione prevista solo per l'anno 2022 dell'aliquota contributiva di 0,8 punti percentuali a carico del dipendente.

3 Per ulteriori approfondimenti, si confronti la nostra Apinforma n. 20220119MS1.

4 In particolare le prestazioni indicate ai commi 1 e 18.

Destinatari sono anche i lavoratori intermittenti e i lavoratori stagionali di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 81/2015, nonché i lavoratori dello spettacolo: a tali soggetti il bonus di 200,00 euro viene riconosciuto a domanda e solo se nel corso del 2021 è stato percepito un reddito annuo inferiore a 35.000,00 euro, in presenza di almeno 50 giornate di lavoro.

L'INDENNITÀ

L'importo verrà riconosciuto nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e spetterà ai lavoratori dipendenti già sopra menzionati per una sola volta: per questo motivo chi è titolare di più rapporti di lavoro riceverà esclusivamente un'unica volta l'indennità e, a parere dello scrivente, dovrà essere lo stesso lavoratore a scegliere il Datore di Lavoro che dovrà corrispondergliela.

Al comma 3 dell'art. 31 viene inoltre chiarito che l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'UTILIZZO COME CREDITO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il comma 4 dello stesso articolo 31 prosegue indicando quale sia la modalità per recuperare l'indennità da parte dei Datori di Lavoro.

A differenza di quanto avvenuto, ad esempio, per il "bonus presenza" introdotto nel marzo 2020 dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia) e che venne poi recuperato dalle Aziende con appositi codici tributi istituiti dall'Agenzia delle Entrate, le indennità una tantum di 200,00 euro che verranno corrisposte nel mese di luglio potranno essere utilizzate come credito e dunque in compensazione nelle denunce contributive.

Per ulteriori informazioni circa la modalità con cui si potrà utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti dello Stato, si rinvia necessariamente ai chiarimenti che fornirà l'Istituto nazionale della previdenza sociale con apposita circolare.